



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
X^a LEGISLATURA
PDC N. 208

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
10 LUG. 2017
N° 13977/ 2.6

Firenze, 4 Luglio 2017

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

Disposizioni in materia di tutela dall'amianto. Modifiche alla l.r. 51/2013.

D'iniziativa dei Consiglieri:

ILARIA BUGETTI		SIMONE BEZZI	
LEONARDO MARRAS		LUCA DE ROBERTIS	
STEFANO BACCHELLI		LUCA DE ROBERTIS	
CAPROSSI		FRANCESCO CAZZETTI	
VALENTINA VADI		ROMA PIGNATI	
GIACOMO BOGUANI			
STEFANO SGARAMELLI			

Proposta di legge regionale
Disposizioni in materia di tutela dall'amianto. Modifiche alla l.r. 51/2013

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Integrazione del piano regionale di tutela dall'amianto. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 51/2013

Art. 2 - Attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 51/2013

Art. 3 - Linee guida. Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 51/2013

Preambolo
Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014");

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 2, comma 3, lettera f) della legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative) prevede, tra gli interventi demandati al piano regionale di tutela dall'amianto, l'incentivazione e la promozione di specifiche iniziative volte alla rimozione dei materiali contenenti amianto;

2. Con particolare riferimento alla rimozione e allo smaltimento di amianto proveniente da utenze domestiche, è opportuno che la Regione detti specifici criteri affinché tali attività siano effettuate in modo omogeneo ed uniforme, garantendo anche un maggior controllo sulla sicurezza delle operazioni e una migliore gestione dei costi, sia per gli utenti che per i soggetti incaricati della rimozione e dello smaltimento di amianto;

3. La Giunta regionale, con la deliberazione 16 febbraio 2015, n. 130 ha emanato un documento di indirizzo, propedeutico alla elaborazione del piano regionale di tutela dall'amianto, che prevede una "Mappatura delle coperture potenzialmente contenenti amianto", a cura del Consorzio Lamma, da concludersi entro il 31 dicembre 2017 e la "Progettazione di un sistema informativo sull'amianto", a cura di Arpat, da concludersi entro il 30 aprile 2018;

4. Gli elementi conoscitivi e strumentali di cui al punto 3 costituiscono il quadro propedeutico indispensabile per la elaborazione e definizione del quadro conoscitivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) della l.r. 51/2013;

5. E' necessaria, in attesa della approvazione del piano regionale di tutela dell'amianto, la definizione, con linee guida apposite, di criteri e priorità per l'esercizio delle azioni della Regione in materia di tutela dall'amianto;

6. E' necessario modificare la l.r. 51/2013 in attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014") nella parte in cui fa riferimento alle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dalla provincia;

Approva la presente legge

Art. 1

Integrazione del piano regionale di tutela dall'amianto. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 51/2013

1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative) è inserita la seguente:
"f bis) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni;"

Art. 2

Attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 51/2013

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 51/2013 le parole: "dalle province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura regionale competente".

Art. 3

Linee guida. Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 51/2013

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 51/2013 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis
Linee guida

1. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 2, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, linee guida contenenti:

a) un quadro conoscitivo provvisorio, formulato sulla base dei dati raccolti dalle strutture regionali competenti e disponibili alla data di entrata in vigore del presente articolo;

- b) i criteri e le priorità delle azioni da sostenere per contenere e ridurre il rischio dalla esposizione all'amianto;
 - c) i criteri per lo sviluppo degli interventi posti in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo;
 - d) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni;
 - e) la gestione di situazioni emergenziali derivanti da eventi di natura straordinaria;
 - f) gli indirizzi per la gestione uniforme degli esposti.
3. Le linee guida sono approvate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
4. Le linee guida si applicano dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sino all'entrata in vigore del piano regionale di cui all'articolo 2.”.

RELAZIONE

La Giunta regionale, con la deliberazione 16 febbraio 2015 n. 130, ha emanato un documento di indirizzo, propedeutico alla elaborazione del piano regionale di tutela dall'amianto, finalizzato ad effettuare una mappatura di tutto il territorio regionale per identificare le coperture potenzialmente contenenti amianto (a cura del Consorzio LAMMA, da concludersi entro il 31 dicembre 2017) ed a definire un sistema informativo sempre attinente alla problematica dell'amianto (a cura di ARPAT, da concludersi entro il 30 aprile 2018).

Tali elementi conoscitivi e strumentali costituiscono il quadro propedeutico indispensabile per la elaborazione e definizione del quadro conoscitivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) della l.r. 51/2013.

Al fine di mettere in atto in via immediata interventi per contenere e ridurre l'esposizione all'amianto, nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 2 della l.r. 51/2013, è opportuno emanare specifiche linee guida contenenti criteri e priorità di intervento in materia. In tale sede è anche opportuno dettare criteri inerenti la rimozione e lo smaltimento di amianto proveniente da utenze domestiche, individuandoli quali contenuti del piano, con l'obiettivo di garantire che tali attività siano effettuate in modo omogeneo ed uniforme, consentendo anche un maggior controllo sulla sicurezza delle operazioni e una migliore gestione dei costi, sia per gli utenti che per i soggetti incaricati della rimozione e dello smaltimento di amianto.

E' opportuno inoltre, in attuazione della normativa sul riordino delle funzioni amministrative provinciali, adeguare le disposizioni inerenti le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto.

Per quanto attiene al dettaglio dell'articolato, con l'articolo 1 si inseriscono le disposizioni inerenti la rimozione e lo smaltimento di amianto proveniente da utenze domestiche quali contenuti del piano.

Con l'articolo 2 si procede ad adeguare le disposizioni sopracitate inerenti le funzioni di vigilanza e controllo al sopravvenuto quadro normativo conseguente al riordino delle funzioni provinciali.

Con l'articolo 3, infine, si inserisce all'interno del Capo III della l.r. 51/2013 l'articolo riguardante le linee guida che conterranno i criteri e le priorità per l'esercizio delle azioni della Regione in materia di tutela dall'amianto in attesa dell'approvazione definitiva del piano. Le linee guida saranno costituite da: un quadro conoscitivo provvisorio, formulato sulla base dei dati raccolti dalle strutture regionali competenti e disponibili alla data di entrata in vigore dell'articolo inserito con la presente pdl; i criteri e le priorità delle azioni da sostenere per contenere e ridurre il rischio dalla esposizione all'amianto; i criteri per lo sviluppo degli interventi posti in essere alla data di entrata in vigore dell'articolo inserito con la presente pdl; i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni; la gestione di situazioni emergenziali derivanti da eventi di natura straordinaria; gli indirizzi per la gestione uniforme degli esposti.